



**Odcec Palermo**



**AIDC**  
Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
Sezione di Palermo



FONDAZIONE  
"FRANCESCO BIANCHINI"

💧 **Aggiornamento Revisori Legali 2020**

💧 **Materie caratterizzanti Gruppo A**

**(Determina MEF – RGS prot. 642668 del 12/05/2020)**

**Corso Webinar**

**Dott. Giuseppe Figlioli**

**Palermo, 20-27 Ottobre 2020**

# **Programma Corso**

**Corso WEBINAR**

**AIDC Palermo**

**20 Ottobre 2020**

**Dott. Giuseppe Figlioli**

**Palermo, 20-27 Ottobre 2020**

# Programma Corso

## **A.2.3**

(ISA Italia) 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali

## **A.2.13**

Valutazione del rischio intrinseco, di controllo, di errori significativi a livello di bilancio e singola asserzione, rischio di frode (Isa 315–240)

**Dott. Giuseppe Figlioli**

**Palermo, 20-27 Ottobre 2020**

## A.2.3

ISA Italia 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali



## 2. (ISA Italia) 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali

- Tratta delle responsabilità generali del **Revisore indipendente** nello svolgimento della revisione contabile del bilancio in conformità ai principi di revisione
- Definisce gli **obiettivi generali** del revisore indipendente
- Illustra l'**oggetto**, il **livello di autorevolezza** e la **struttura** dei principi di revisione, e include le **regole** che stabiliscono le responsabilità generali del revisore indipendente applicabili a tutte le revisioni contabili

**(ISA Italia) 200**



# La Revisione Contabile del Bilancio

La **finalità**: accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio, che si realizza mediante l'espressione di un **giudizio** (Rif.: Par. A1)

Il **giudizio** riguarda:

- Il bilancio, se è stato presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento.
- La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio.

Il revisore deve acquisire la conferma, da parte della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell'azienda, che gli stessi riconoscono e comprendono le proprie responsabilità, quale condizione per l'accettazione dell'incarico di revisione.

**(ISA Italia) 200**



# La Revisione Contabile del Bilancio

Gli amministratori sono responsabili della redazione del Bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento, della relativa parte di controllo interno aziendale e di fornire al revisore tutti i documenti e le informazioni necessarie per le verifiche contabili finalizzate all'espressione di un giudizio sul Bilancio.

La revisione contabile del bilancio non solleva la direzione o i responsabili delle attività di governance dalle loro responsabilità. (Rif.: Parr. A2-A11)



I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Per **ragionevole sicurezza** si intende un livello elevato di sicurezza. Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. (Rif.: Parr. A28-A52)

Il revisore applica il **concetto di significatività** sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio.

In generale **gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi** qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Il giudizio del revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio nel suo complesso.



# Obiettivi generali del Revisore

- a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile
- b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore



# Obiettivi generali del Revisore

In mancanza di una **ragionevole sicurezza** o di una relazione di revisione non sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che:

Il **Revisore** dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall'incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili.  
(D.Lgs. 39/10, l'art. 13)



# Definizioni

Il **quadro normativo sull'informazione finanziaria** adottato dalla direzione e/o dai responsabili delle attività di governance, per la redazione del bilancio, deve essere **coerente** con la natura dell'impresa e dell'obiettivo del bilancio.

Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato quando si fa riferimento ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria e richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo e:

- i. riconosca esplicitamente o implicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione fornisca informazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo di riferimento;
- ii. per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione deroghi ad una disposizione del quadro normativo.



# Definizioni

**Elementi probativi:** Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni.

Ai fini dei principi di revisione:

- i) la sufficienza degli elementi probativi è la misura della loro quantità. La quantità necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi; <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- ii) l'appropriatezza degli elementi probativi è la misura della loro qualità,



# Definizioni

**Rischio di revisione:** Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato.

Il rischio di revisione dipende dai rischi di **errori significativi** e dal rischio di **individuazione**. <sup>L</sup><sub>SEP</sub>

Il termine **Revisore** è utilizzato per fare riferimento alla persona o alle persone che svolgono la revisione contabile, solitamente il responsabile dell'incarico o altri membri del team di revisione, ovvero, quando applicabile, al soggetto incaricato della revisione (ISA Italia n. 220).

**Rischio di individuazione** è il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori

**(ISA Italia) 200**



# Definizioni

**Errore:** Una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

**Presupposto per lo svolgimento della revisione contabile:** È il presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance abbiano riconosciuto e comprendano di avere le responsabilità di seguito indicate, fondamentali per lo svolgimento di una revisione contabile in conformità ai principi di revisione.



# Le responsabilità degli Amministratori

- i) della redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;
- ii) per quella parte del controllo interno che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance, ritiene necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- iii) di fornire al revisore l'accesso a tutte le informazioni di cui la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance sono a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- iv) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

**(ISA Italia) 200**



# Definizioni

**Ragionevole sicurezza:** Nel contesto della revisione contabile del bilancio, un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto. (Rif.: Parr. A28-A52)

**Rischio di errori significativi:** il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile. Tale rischio è costituito da due componenti, di seguito descritte a livello di asserzioni:

- i. **Rischio intrinseco:** La possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito;
- ii. **Rischio di controllo:** Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa.



# Principi etici per la revisione contabile del bilancio

Il revisore, per gli incarichi di revisione contabile del bilancio, deve conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza. (Rif.: Parr. A14-A17)

Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, i principi etici di riferimento, inclusi quelli relativi all'indipendenza, sono quelli elaborati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 39/10 ai fini dell'attuazione degli articoli 9, co. 1, e 10, co. 12, nonché ai sensi dell'art. 17, co. 2, del medesimo Decreto.

## **Scetticismo professionale**

Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato. (Rif.: Parr. A18-A22)

## **Giudizio professionale**

Il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio. (Rif.: Parr. A23-A27)



# Elementi probativi sufficienti e appropriati e rischio di revisione

Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

(Rif.: Parr. A28-A52)



## Conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) pertinenti ai fini della revisione contabile

Il revisore deve conformarsi a tutti i principi di revisione pertinenti ai fini della revisione contabile. Un principio di revisione è pertinente ai fini della revisione contabile se è in vigore e se sussistono le circostanze in esso considerate. (Rif.: Parr. A53-A57)

Per comprendere quali siano gli obiettivi di un principio di revisione e applicare correttamente le regole in esso contenute, il revisore deve comprendere il testo del principio stesso nella sua interezza, inclusa la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo”. (Rif.: Parr. A58-A66)

Il revisore non deve dichiarare, nella relazione di revisione, la conformità ai principi di revisione se non si è attenuto alle regole del presente principio e di tutti gli altri principi pertinenti ai fini della revisione contabile.



# Obiettivi dei principi di revisione

Per raggiungere gli obiettivi generali di revisione, il Revisore, nel pianificare e svolgere la revisione contabile, deve utilizzare gli obiettivi stabiliti nei principi di revisione pertinenti, tenendo in considerazione le interrelazioni tra i diversi principi, al fine di: (Rif.: Parr. A67-A69)

- a) stabilire se, per conseguire gli obiettivi stabiliti nei principi di revisione, siano necessarie ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione medesimi; (Rif.: Par. A70)
- b) valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati. (Rif.: Par. A71)



# Conformità alle regole pertinenti

Il revisore deve conformarsi a ciascuna regola contenuta in un principio di revisione, a meno che, nelle circostanze della revisione:

- a) l'intero principio non sia pertinente;
- b) la regola non sia pertinente in quanto subordinata a una condizione che non sussiste. (Rif.: Parr. A72- A73)

In circostanze eccezionali, il revisore può ritenere necessario derogare ad una regola pertinente contenuta in un principio di revisione. In tali circostanze, il revisore deve svolgere procedure di revisione alternative per conseguire la finalità prevista da quella regola. (Rif.: Par. A74)



# Mancato raggiungimento di un obiettivo di revisione

Qualora non sia possibile raggiungere un obiettivo contenuto in un principio di revisione pertinente, il Revisore deve valutare se ciò gli impedisca di raggiungere gli obiettivi generali di revisione e conseguentemente, in conformità ai principi di revisione, se esprimere un giudizio con modifica ovvero di recedere dall'incarico (ove il recesso sia consentito dalla legge o da regolamenti applicabili).

Il mancato raggiungimento di un obiettivo costituisce un aspetto significativo che deve essere documentato in conformità al principio (ISA Italia) n. 230. (Rif.: Parr. A75-A76)



# ISA Italia 200

## Entrata in vigore

Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.

Ultima versione: 01.01.2020

## A.2.13

**Valutazione del rischio intrinseco, di controllo, di errori significativi a livello di Bilancio e di singola asserzione, rischio di frode (ISA 315-240)**



# Valutazione dei rischi:

Rischio Intrinseco

Rischio di Controllo

Rischio di errori significativi:

- a. a livello di bilancio
- b. a livello di singola asserzione

Rischio di Frode



# ISA 315

**Rischio Intrinseco e Rischio di Controllo**

**Rischi di errori significativi**



# Rischio errori significativi

## **Il Rischio Intrinseco e il Rischio di Controllo**

Definiti: rischi dell'impresa che esistono  
*indipendentemente* dalla revisione contabile del bilancio

**Valutazione rischio intrinseco**



# Rischio Intrinseco

*E' inteso come la **oggettiva possibilità** che un saldo di un conto o di una classe di operazioni (per la loro natura intrinseca) possa essere inesatto e quindi generare, singolarmente o aggregato ad altri saldi di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio;*

**Valutazione rischio intrinseco**



# Rischio Intrinseco

- Più elevato per alcune asserzioni e relative classi di operazioni, saldi contabili e informativa piuttosto che per altre.

e.g. può essere più elevato per calcoli complessi o per conti costituiti da importi derivanti da stime contabili soggette ad incertezza significativa nella stima.

- Può essere influenzato da circostanze esterne che danno origine a rischi connessi all'attività.

e.g. lo sviluppo tecnologico potrebbe rendere obsoleto un particolare prodotto, rendendo pertanto le giacenze di magazzino maggiormente suscettibili di sopravvalutazione.

**Valutazione rischio intrinseco**



# Rischio Intrinseco

- Può essere influenzato anche da fattori nell'ambito dell'impresa e del contesto in cui opera che riguardano molte o tutte le classi di operazioni, i saldi contabili o l'informativa.

e.g. la mancanza di un capitale circolante sufficiente per continuare l'attività ovvero un settore in declino caratterizzato da un elevato numero di attività cessate.

**Valutazione rischio intrinseco**



# Rischio di Controllo

**Disciplinato ISA 200 - 330**

Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere **significativo**, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo, dal controllo interno dell'impresa.



# Limiti controllo interno

Il **rischio di controllo** dipende dall'efficacia della configurazione, della messa in atto e del mantenimento del controllo interno da parte della direzione per fronteggiare i rischi identificati che minacciano il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa pertinenti alla redazione del proprio bilancio.

Il Controllo interno può soltanto ridurre, ma non eliminare, i rischi di errori significativi nel bilancio.

Questi limiti includono la possibilità di errori umani, o la possibilità che i controlli siano elusi mediante collusione o un'impropria forzatura operata dalla direzione.

Esisteranno sempre alcuni rischi di controllo.

**Valutazione rischio di controllo**



Nel definire le procedure di revisione conseguenti da svolgere, il revisore deve:

considerare le ragioni alla base della valutazione del rischio di errori significativi a livello di asserzioni per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa, incluso:

- i. La probabilità di errori significativi dovuti alle caratteristiche particolari delle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti (**il rischio intrinseco**);
- ii. Se la valutazione del rischio tenga conto dei controlli pertinenti (**il rischio di controllo**), richiedendo in tal modo al revisore di acquisire elementi probativi per stabilire se i controlli operino efficacemente.

**Valutazione rischio di controllo**



Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 stabilisce regole e fornisce linee guida per *l'identificazione* e la *valutazione* dei rischi di **errori significativi** a livello di bilancio e a livello di singole asserzioni.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi a livello di bilancio**



## (a) Valutazione dei rischi relativi a errori significativi a livello di bilancio

I principi di revisione richiedono al revisore di **acquisire** una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso **non contenga** errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

(Rif.: Parr. A28-A52)

**Valutazione rischi relativi a errori significativi a livello di bilancio**



Il revisore applica il concetto di **significatività** sia nella pianificazione sia nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio.

Gli *errori*, incluse le *omissioni*, sono considerati *significativi* quando influenzano le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

I giudizi sulla significatività sono formulati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione da parte del revisore delle necessità di informazioni finanziarie degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità o dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe.

Il giudizio del revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio nel suo complesso.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi a livello di bilancio**



# I limiti della revisione contabile

- Frodi, in particolare quando coinvolgono i vertici della direzione o implicano collusione
- L'esistenza e la completezza dei rapporti e delle operazioni con parti correlate
- Il verificarsi della non conformità a leggi e regolamenti
- Eventi o condizioni future che possono comportare il venir meno della continuità aziendale di un'impresa.

Per un ulteriore approfondimento consultare (ISA Italia) n.  
240, 250, 550, 570.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi a livello di bilancio**



# Identificazione dei rischi significativi

Le operazioni **non complesse** e di routine, che sono oggetto di elaborazione sistematica, hanno **minori probabilità** di generare rischi significativi.

I rischi di **errori significativi** possono essere maggiori per le operazioni significative non di routine derivanti da questioni quali:

- maggior intervento da parte della direzione per definire il trattamento contabile;
- maggior intervento manuale per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- calcoli o principi contabili complessi;
- natura delle operazioni non di routine che può rendere difficile per l'impresa mettere in atto controlli efficaci sui rischi.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi a livello di bilancio**



Nel valutare se l'impresa abbia configurato e messo in atto controlli sui rischi significativi derivanti da aspetti non di routine o da questioni soggette a valutazione, il revisore deve comprendere se e in quale modo la direzione ha messo in atto azioni di controllo sui rischi significativi.

Azioni possono essere:

- Attività di controllo, quali il riesame delle ipotesi utilizzate da parte dei vertici della direzione o di esperti;
- Processi documentati per le stime;
- Approvazione da parte dei responsabili delle attività di governance.

e.g.: nel caso di eventi isolati, come la notizia di una rilevante causa legale, nel valutare le risposte dell'impresa si può tener conto di aspetti quali: se la questione sia stata affidata ad esperti appropriati (consulenti legali interni o esterni), se siano stati valutati i potenziali effetti e in quale modo si intenda darne informativa in bilancio.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi a livello di bilancio**



## **(b) Valutazione dei rischi relativi a errori significativi per singola asserzione**

Nell'effettuare le valutazioni dei rischi, il revisore può identificare i controlli che presumibilmente prevengono, o individuano e correggono, errori significativi in specifiche asserzioni.

e.g. Le attività di controllo stabilite dall'impresa per assicurare una corretta rilevazione e registrazione dell'inventario fisico annuale da parte del proprio personale, hanno un'attinenza diretta con le asserzioni di esistenza e completezza delle giacenze di magazzino.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi di singola asserzione**



I controlli possono avere un'attinenza **diretta** o **indiretta** con una asserzione.

Più il rapporto è indiretto, meno efficace può risultare il controllo nel prevenire, o individuare e correggere, errori nell'asserzione stessa.

e.g.: L'esame da parte di un direttore commerciale di un riepilogo delle attività di vendita, per negozio e per regione, di solito, ha un'attinenza solo indiretta con l'asserzione di completezza dei ricavi delle vendite.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi di singola asserzione**



# Le Asserzioni

**Definizione:** Attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi.

## **Completezza (C)**

È stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere stato registrato in contabilità o esposto in nota integrativa. Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti, la nota integrativa non ha elementi mancanti o incompleti.

## **Esistenza (E)**

Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e deve esservi incluso. Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all'impresa.

## **Accuratezza e Competenza (A)**

Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell'esercizio corretto. Tale aspetto include anche l'appropriata classificazione degli importi e l'appropriata esposizione nella nota integrativa.

## **Valutazione (V)**

Le attività, le passività ed il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni o classificazioni richiesta dalla loro natura o dai principi contabili applicabili è stata correttamente registrata.

**Valutazione rischi relativi a errori significativi di singola asserzione**



# Rischio di frode

Disciplinato ISA 200 – 240 - 315

**Valutazione rischio di frode**



# ISA 200

Nell'acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi, il revisore è responsabile di mantenere lo **scetticismo professionale** durante tutto il corso della revisione, considerando la possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione e tenendo presente il fatto che le procedure di revisione efficaci nell'individuazione degli errori dovuti a comportamenti od eventi non intenzionali possano non essere ugualmente efficaci nell'individuare le frodi. Le regole del presente principio di revisione hanno lo scopo di aiutare il revisore ad identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi e a definire procedure per individuare tali errori.

**Valutazione rischio di frode**



# ISA 240

Tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle **frodi** nella revisione contabile del bilancio.

In particolare, approfondisce le modalità con cui il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 e il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 debbano trovare applicazione in relazione ai rischi di errori significativi dovuti a frodi.

**Valutazione rischio di frode**



# Caratteristiche delle frodi

Gli errori in bilancio possono derivare sia da frodi sia da comportamenti o eventi non intenzionali.

Il fattore di distinzione tra le due categorie di errori è **l'intenzionalità** o meno dell'atto che determina gli errori in bilancio.

Sebbene il termine frode rappresenti, da un punto di vista giuridico, un concetto più ampio, ai fini dei principi di revisione internazionali il revisore si occupa di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi in bilancio.

Per il revisore sono rilevanti due tipologie di errori intenzionali:

- errori derivanti da una falsa informativa finanziaria
- errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa.

Sebbene il revisore possa sospettare, ovvero identificare, l'esistenza di frodi, non stabilisce se la frode sia effettivamente avvenuta sotto il profilo giuridico. (Rif.: Parr. A1-A6)

**Valutazione rischio di frode**



# ISA 240

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali.

La frode può prevedere piani sofisticati ed organizzati attentamente, progettati al fine di occultarla, come ad esempio falsificazioni, omissioni intenzionali nella registrazione contabile di operazioni ovvero dichiarazioni intenzionalmente fuorvianti rilasciate al revisore.

Simili atti volti ad occultare l'esistenza di frodi possono essere ancora più difficili da individuare se accompagnati da **collusione**.

In presenza di **collusione** il revisore può essere indotto a ritenere che gli elementi probativi ottenuti siano persuasivi quando, in realtà sono falsi.

**Valutazione rischio di frode**



# ISA 240

La capacità del revisore di individuare una frode dipende da più fattori:

- l'abilità di chi la commette,
- la frequenza e l'ampiezza delle manipolazioni,
- il livello di collusione,
- l'ammontare dei singoli importi manipolati
- il livello di autorità delle persone coinvolte.

Mentre il revisore può essere in grado di identificare le potenziali circostanze per perpetrare una frode, è invece difficile che stabilisca se errori in aree soggette a valutazioni, come le stime contabili, siano causati da frodi ovvero da comportamenti o eventi non intenzionali.

**Valutazione rischio di frode**



# ISA 240

Inoltre, il rischio per il revisore di non individuare errori significativi dovuti a frodi poste in essere dalla direzione è maggiore rispetto a quello dovuto a frodi perpetrate dai dipendenti, poiché la direzione è spesso nella posizione di manipolare, direttamente o indirettamente, le registrazioni contabili, di presentare una informativa finanziaria falsa, ovvero di forzare le procedure di controllo definite per prevenire simili frodi perpetrate da altro personale dipendente.

**Valutazione rischio di frode**



# ISA 315

Discussione tra i membri del team di revisione, il responsabile dell'incarico decide quali aspetti debbano essere comunicati ai membri del team di revisione non coinvolti nella discussione.

Tale discussione deve porre una particolare attenzione alle modalità ed alle aree in cui il bilancio può essere soggetto a errori significativi dovuti a frodi, incluse le modalità con cui la frode potrebbe verificarsi.

La discussione deve avvenire in assenza di pregiudizi da parte dei membri del team di revisione in merito all'onestà ed all'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance. (Rif.: Parr. A10-A11)

**Valutazione rischio di frode**



# La direzione ed altri soggetti all'interno dell'impresa

Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione aventi ad oggetto:

- a) La valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi incluse la natura, l'estensione e la frequenza di tale valutazione; (Rif.: Parr. A12-A13)
- b) Il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa, compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha identificato o che sono stati portati alla sua attenzione, ovvero quali siano le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa di bilancio per le quali è probabile che sussista un rischio di frode; (Rif.: Par. A14)
- c) Le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai responsabili delle attività di governance in merito ai processi da essa adottati per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa;

**Valutazione rischio di frode**



# I responsabili delle attività di governance

Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa, il revisore deve acquisire una comprensione delle modalità con cui i responsabili delle attività di governance supervisionano i processi adottati dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa e del controllo interno che la direzione ha istituito per limitare tali rischi. (Rif.: Parr. A19-A21)

Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa, il revisore deve svolgere indagini presso i responsabili delle attività di governance per stabilire se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate concernenti l'impresa. Tali indagini sono svolte anche al fine di convalidare le risposte fornite dalla direzione.

**Valutazione rischio di frode**



# Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi

Nel determinare le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio, il revisore deve:

- a) assegnare l'incarico e supervisionare il personale, tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità delle persone cui affidare responsabilità significative nell'incarico di revisione nonché della valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frodi per tale incarico; (Rif.: Parr. A34-A35)
- b) valutare se la selezione e l'applicazione dei principi contabili da parte dell'impresa, con particolare riferimento a quelli relativi a quantificazioni soggettive e ad operazioni complesse, possano essere indicative di una falsa informativa finanziaria, derivante dal tentativo della direzione di manipolare i risultati d'esercizio;
- c) inserire un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione. (Rif.: Par. A36)

**Valutazione rischio di frode**



# Procedure di revisione in risposta ai rischi connessi alla forzatura dei controlli da parte della direzione

La direzione si trova in una posizione unica per commettere frodi a causa della propria capacità di manipolare le registrazioni contabili, nonché di predisporre bilanci falsi forzando controlli che, sotto altri aspetti, sembrano operare efficacemente.

A prescindere dalla valutazione del revisore sul rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione, il revisore deve definire e svolgere le seguenti procedure di revisione:

- i. svolgere indagini presso i soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria in merito ad attività non appropriate o inusuali riguardanti l'elaborazione delle scritture contabili e delle rettifiche;
- ii. selezionare le scritture contabili e le rettifiche effettuate alla fine del periodo amministrativo;
- iii. considerare la necessità di verificare le scritture contabili e le rettifiche nel corso del periodo amministrativo;
- iv. riesaminare le stime contabili al fine di individuare eventuali ingerenze;
- v. valutare se i giudizi e le decisioni della direzione nell'effettuare le stime contabili incluse nel bilancio, benché individualmente ragionevoli, indichino una possibile ingerenza da parte della direzione dell'impresa che possa rappresentare un rischio di errore significativo dovuto a frodi;
- vi. svolgere un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione relativamente a stime contabili significative rappresentate nel bilancio dell'esercizio precedente; (Rif.: Parr. A45-A47)

**Valutazione rischio di frode**



# Valutazione degli elementi probativi

Il revisore deve valutare se le **procedure di analisi comparativa**, svolte in prossimità della fine del lavoro di revisione, in sede di formulazione delle conclusioni generali sulla coerenza del bilancio con la comprensione dell'impresa, indicano un rischio precedentemente non riconosciuto di errori significativi dovuti a frodi. (Rif.: Par. A50)

Se il revisore identifica un errore, deve valutare se sia indicativo di una frode. In tal caso, il revisore deve valutare le implicazioni dell'errore in relazione ad altri aspetti della revisione, ed in particolare, all'attendibilità delle attestazioni della direzione, tenendo presente che non è probabile che un caso di frode sia un evento isolato. (Rif.: Par. A51)

Se il revisore identifica un errore, significativo o meno, ed ha motivo di credere che esso sia, o possa essere, dovuto a frode e che la direzione (in particolare, i vertici della direzione) sia coinvolta, egli deve riconsiderare la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi ed il conseguente effetto sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati. Nel riconsiderare l'attendibilità degli elementi probativi precedentemente raccolti, il revisore deve considerare anche se le circostanze o le condizioni riscontrate indicano possibili collusioni tra dipendenti, direzione e soggetti terzi. (Rif.: Par. A52)

Se il revisore conferma che, o non è in grado di concludere se, il bilancio contiene errori significativi dovuti a frodi, deve valutare gli effetti sulla revisione. (Rif.: Par. A53)

**Valutazione rischio di frode**



# Attestazioni scritte

Il revisore deve ottenere dalla direzione e, quando opportuno, dai responsabili delle attività di governance, attestazioni scritte nelle quali questi:

- a) riconoscono la propria responsabilità per la configurazione, la messa in atto ed il mantenimento del controllo interno al fine di prevenire ed individuare le frodi;
- b) hanno comunicato al revisore i risultati della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi;
- c) hanno comunicato al revisore quanto a loro conoscenza relativamente a frodi o sospette frodi che interessino l'impresa e che coinvolgano:
  - i. la direzione;
  - ii. i dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo interno;
  - iii. altri soggetti, nel caso in cui la frode possa avere un impatto significativo sul bilancio;
- d) hanno comunicato al revisore quanto a loro conoscenza in merito ad eventuali segnalazioni di frodi o di sospette frodi, che influenzano il bilancio dell'impresa, da parte di dipendenti, ex dipendenti, analisti, autorità di vigilanza o altri soggetti. (Rif.: Parr. A58-A59)

**Valutazione rischio di frode**



# Comunicazioni alle autorità di vigilanza

Qualora il revisore abbia individuato o sospetti una frode, egli deve stabilire se vi sia la responsabilità di dare informativa dell'esistenza o del sospetto di frode ad un soggetto esterno all'impresa.

Sebbene il dovere professionale del revisore di mantenere la riservatezza sulle informazioni relative al cliente possa precludere al revisore di dare tale informativa, le sue responsabilità di tipo legale possono, in alcune circostanze, prevalere sull'obbligo di riservatezza.

Il revisore può considerare appropriato acquisire un parere legale per stabilire le azioni da intraprendere nelle specifiche circostanze, allo scopo di determinare i passi necessari nella considerazione degli aspetti di interesse pubblico delle frodi identificate (Rif.: Parr. A65-A66).

**Valutazione rischio di frode**



# Documentazione

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione i seguenti elementi:

- a) le decisioni significative prese nel corso della discussione tra i membri del team di revisione riguardo la potenziale esposizione del bilancio dell'impresa ad errori significativi dovuti a frodi;
- b) i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e a livello di asserzioni.

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione relativa alle risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi richiesta dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 i seguenti elementi:

- a) le risposte generali di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione, nonché il legame tra tali procedure e i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni;
- b) i risultati delle procedure di revisione, incluse quelle definite per fronteggiare il rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione.
- c) Comunicazioni riguardanti le frodi.

Se il revisore ha concluso che la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi dovuti a frodi correlato alla rilevazione dei ricavi non sia applicabile nelle circostanze dell'incarico, egli deve includere nella documentazione della revisione le motivazioni di tale conclusione.

## **Valutazione rischio di frode**



## APPENDICE 3 (Rif.: Par. A49) ISA 240 ESEMPI DI CIRCOSTANZE CHE INDICANO LA POSSIBILE ESISTENZA DI FRODI

Di seguito sono riportati **esempi di circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode.**

Discrepanze nelle registrazioni contabili, incluse:

- operazioni che non siano registrate in maniera completa e tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la classificazione o le direttive aziendali;
- operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
- rettifiche dell'ultimo istante che influenzano significativamente i risultati economico-finanziari;
- evidenze di accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conforme ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate;
- segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi.



## APPENDICE 3 (Rif.: Par. A49) ISA 240 ESEMPI DI CIRCOSTANZE CHE INDICANO LA POSSIBILE ESISTENZA DI FRODI

Evidenze contraddittorie o mancanti, comprese le seguenti:

- documentazione mancante;
- documentazione che sembra aver subito manipolazioni;
- indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o trasmessa elettronicamente nei casi in cui dovrebbe esistere documentazione originale;
- significative partite in riconciliazione non giustificate;
- inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio, come ad esempio crediti che crescono più rapidamente dei ricavi;
- risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle procedure di analisi comparativa;
- discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili dell'impresa e le conferme ricevute;



# APPENDICE 3 (Rif.: Par. A49) ISA 240

- numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate nei conti dei crediti;
- differenze non giustificate o non adeguatamente giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti;
- smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati all'impresa con una dichiarazione della banca;
- insussistenze significative di magazzino o di altri beni materiali;
- evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle registrazioni da parte dell'impresa;
- un numero di risposte a richieste di conferme minore o maggiore rispetto a quello previsto;
- incapacità di fornire evidenze delle attività di implementazione e verifica dello sviluppo dei principali sistemi informativi e delle modifiche apportate ai programmi relativamente alle modifiche e ai processi di sviluppo dell'anno in corso.



# APPENDICE 3 (Rif.: Par. A49) ISA 240

Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione, comprese le seguenti:

- rifiuto di concedere l'accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell'impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi;
- ingiustificata pressione imposta dalla direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi;
- reclami da parte della direzione in merito allo svolgimento della revisione o atteggiamenti intimidatori della direzione verso i membri del team di revisione con particolare riferimento alla valutazione critica da parte del revisore degli elementi probativi o nella risoluzione di potenziali posizioni di disaccordo con la direzione;
- ritardi inusuali da parte dell'impresa nel fornire le informazioni richieste;



# APPENDICE 3 (Rif.: Par. A49) ISA 240

- riluttanza a facilitare l'accesso del revisore ai principali archivi elettronici per il loro esame a mezzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate;
- rifiuto di consentire il contatto con il personale che si occupa delle principali operazioni informatiche e di accedere ai relativi servizi, incluso il personale addetto alla sicurezza, alle attività operative e allo sviluppo dei sistemi;
- riluttanza ad integrare o modificare l'informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile;
- riluttanza a fronteggiare tempestivamente le carenze identificate nel controllo interno.
- riluttanza della direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance;
- principi contabili che sembrano differire da quelli abituali del settore;
- frequenti mutamenti nelle stime contabili che non sembrano essere originati da mutamenti nelle circostanze;
- tolleranza nei confronti delle violazioni del codice di comportamento dell'impresa.